

N.56196 di Repertorio

N.11924 di Raccolta

ATTO DI FUSIONE

Esente da bollo ai sensi dell'art.19, tab. "B", D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642

REPUBBLICA ITALIANA

Ventinove novembre duemilatredici,

in Bergamo, nel mio studio in via Madonna della Neve n. 5/B.

Avanti a me **dottor Guido DE ROSA**, Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,

sono presenti i signori

ZANCHI Marco, nato a Bergamo l'11 febbraio 1968, domiciliato per la carica presso la sede della infra detta società, il quale mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Bergamo alla via San Bernardino n. 59, codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 01738900164, R.E.A. n. BG-232823, iscritta all'Albo delle Società Cooperative Sociali con il n. A114041, a quanto infra autorizzato dalla delibera assembleare in data 29 luglio 2013, il cui verbale risulta dall'atto ai nn. 55919/11823 del mio repertorio, registrato a Bergamo l'1° agosto 2013 al n. 8958 serie 1T;

SORZI Paride, nato a Bergamo il 24 agosto 1970, domiciliato per la carica presso la sede della infra detta società, il quale mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"L.I.N.U.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Brembate di Sopra (BG) alla via XXV Aprile n. 54, codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 02910340161, R.E.A. n. BG-333229, iscritta all'Albo delle Società Cooperative Sociali con il n. A114690,

a quanto infra autorizzato dalla delibera assembleare in data 29 luglio 2013, il cui verbale risulta dall'atto ai nn. 55918/11822 del mio repertorio, registrato a Bergamo l'1° agosto 2013 al n. 8954 serie 1T.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono

- che le suddette società "ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e "L.I.N.U.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", nelle rispettive assemblee tenutesi in data 29 luglio 2013 hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione della seconda nella prima, approvando entrambe le società il relativo progetto di fusione, iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo in data 28 giugno 2013;

- che le deliberazioni delle assemblee delle predette società sono state entrambe depositate presso il Registro delle Imprese di Bergamo e risultano iscritte in data 2 agosto 2013 rispettivamente ai nn. 96010/2013 e 96005/2013 di protocollo (dell'1° agosto 2013);

- che la fusione avviene, ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., sulla base dei rispettivi bilanci dell'ultimo esercizio che si è chiuso per entrambe le società alla data del 31 dicembre 2012;

- che trattandosi di fusione mediante incorporazione di una società cooperativa a mutualità prevalente, in un'altra società cooperativa a mutualità prevalente, con assegnazione dell'intero patrimonio alla società incorporante, non si rinviene l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale previsto in ogni caso di perdita

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo 1

il 05/12/2013

al n. 13497

Serie 1T

Esatti Euro 168,00

dei requisiti della mutualità prevalente o di scioglimento di una società cooperativa;

- che ai sensi dell'articolo 2545-undecies (comma 3) c.c. per quanto applicabile, entrambe le società sono state sottoposte a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno 2012;

- che in ottemperanza ai principi mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente, alla cui categoria appartengono entrambe le società partecipanti all'operazione di fusione, l'incorporazione della società "L.I.N.U.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" nella società "ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" avviene con il rapporto di concambio "alla pari" (1=1), mediante l'assegnazione ai soci della incorporata di n. otto azioni della società incorporante (del valore nominale di Euro 25,00) per ogni azione posseduta nella società incorporata (del valore nominale di Euro 200,00 cadauna);

- che gli organi amministrativi delle società hanno stabilito di utilizzare un rapporto di cambio alla pari (detto anche 1 a 1) e pertanto senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte, poichè il capitale sociale ed economico delle società incorporante ed incorporata è irrilevante ai fini della determinazione degli utili dei soci cooperatori, della determinazione della remunerazione degli eventuali soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari, della determinazione del peso del voto in assemblea, della nomina dell'organo di controllo e dell'incidenza delle perdite ed è stato utilizzato anche al fine di evitare la distribuzione, diretta e/o indiretta, di qualsiasi riserva;

- che la fusione comporta l'aumento del capitale dell'incorporante in misura corrispondente al capitale dell'incorporata, raggiungendo un'importo finale pari alla somma del capitale delle due società;

- che non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci;

- che nessun vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- che i soci delle società hanno unanimemente rinunciato alla relazione degli amministratori ed alla relazione degli esperti di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.;

- che nulla osta ai sensi di legge alla fusione, in quanto, nelle more del procedimento non sono intervenute modifiche nell'andamento economico delle società che possano alterare le risultanze dei bilanci di esercizio di riferimento, se non quelle dovute alle operazioni correnti;

- che le società partecipanti alla fusione non si trovano nei casi previsti dall'art.2501 secondo comma del Cod.Civ. e non ci si trova nell'ipotesi di fusione a seguito di acquisizione del controllo con indebitamento (art.2501 bis del Cod.Civ.);

- che sono state rispettate le modalità inderogabili ed i termini previsti dalla legge per la presente operazione di fusione, ed in particolare sono decorsi i termini per le eventuali opposizioni dei creditori e che nessuna opposizione è stata proposta od effettuata, come attestano e mi confermano - consapevoli delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni false ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 - i comparenti signori ZANCHI Marco e SORZI Paride, nella loro qualità di legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione; il tutto come risulta anche dai certificati rilasciati dalla Cancelleria del Tribunale di Brescia in data 22 novembre 2013;

- che, pertanto, si può far luogo all'attuazione dell'operazione di fusione come sopra deliberata.

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui ai citati progetti di fusione, i componenti, agendo in esecuzione delle predette deliberazioni assembleari,

convengono e stipulano quanto segue

1) Le società "**ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" e "**L.I.N.U.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", così come rappresentate,

si dichiarano fuse

mediante incorporazione della seconda nella prima, in dipendenza delle rispettive deliberazioni assembleari del 29 luglio 2013.

2) In ottemperanza ai principi mutualistici delle cooperative a mutualità prevalente, alla cui categoria appartengono entrambe le società, l'incorporazione della società "**L.I.N.U.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" nella società "**ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" avviene con il rapporto di concambio "alla pari" (1=1), mediante l'assegnazione ai soci della incorporata di n. otto azioni della società incorporante (del valore nominale di Euro 25,00) per ogni azione posseduta nella società incorporata (del valore nominale di Euro 200,00 cadauna).

3) La fusione comporta pertanto l'aumento del capitale dell'incorporante (Euro 108.750,00) in misura corrispondente al capitale dell'incorporata (Euro 112.800,00), raggiungendo così l'importo finale pari alla loro somma, ma evidenziando che trattandosi di società cooperative a capitale variabile, ai sensi dell'art.2524 del Cod.Civ., l'importo finale del capitale è pari appunto alla somma algebrica dei due capitali che risultano alla data odierna. A tal proposito, fermo quanto riportato nel progetto di fusione, i componenti, nella loro qualità di legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione, dichiarano che l'importo finale del capitale raggiunto da attribuire alla società incorporante, è pari ad Euro 221.550,00 (duecentoventunomila cinquecentocinquanta).

4) La società incorporante continuerà ad essere retta dall'attuale Statuto Sociale, senza alcuna modifica.

5) A seguito della fusione restano in carica i componenti degli organi sociali della società incorporante, fino alla naturale scadenza del mandato; conseguentemente vengono a cessare le cariche dei componenti gli organi sociali della società incorporata.

6) Gli effetti cui si riferisce l'art. 2501-ter numero 5 del Cod.Civ., si producono dalla data di efficacia giuridica della fusione.

7) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter numero 6 del Cod.Civ., la data a decorrere dalla quale le operazioni delle due società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società risultante dalla fusione e così pure la data dalla quale decorreranno gli effetti fiscali della fusione (art. 172, comma nono, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) è prevista alla data dell'1 gennaio dell'anno in cui verrà iscritto l'atto di fusione nel Registro delle Imprese (non anteriore alla chiusura dell'ultimo esercizio di ciascuna delle società interessate).

8) Ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., gli effetti giuridici della fusione decorreranno da quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c..

9) Viene escluso, per quanto sopra stabilito, che la società incorporante possa assegnare azioni o quote in violazione del precetto contenuto nell'art. 2504-ter del Cod.Civ..

10) La società "**ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" (incorpo-

rante) sub-ingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società "L.I.N.U.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (incorporata) ed in tutte le sue attività, ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, e quindi anche nell'obbligo di provvedere indistintamente alla estinzione di tutte le eventuali passività (anche quelle che venissero accertate dopo la presente fusione) alle convenute scadenze e condizioni.

La società incorporante deve pertanto intendersi autorizzata a compiere in ogni tempo, e senza uopo di alcun intervento della medesima società incorporata, qualunque atto, pratica e formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata (pure per cespiti eventualmente omessi o erroneamente indicati).

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante "ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti (richiamati in particolare quelli relativi ad immobili concessi in locazione dal Comune di Ponte San Pietro con scrittura privata sottoscritta in data 21 dicembre 2009 e registrata a Ponte San Pietro il 22 dicembre 2009 al n. 3985 serie 3, e dal Comune di Brembate di Sopra con scrittura privata sottoscritta in data 8 maggio 2012 e registrata a Ponte San Pietro il 22 maggio 2012 al n. 1850 serie 3), conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata "L.I.N.U.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Poiché nella Società incorporata sono occupati oltre quindici lavoratori, i componenti dichiarano di aver espletato le procedure di cui all'art.47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche, come risultante da verbale in data 23 novembre 2013.

11) I componenti:

- mi dichiarano che la società incorporata non possiede beni immobili, ma risulta intestataria dei seguenti beni mobili registrati:

autovettura Fiat Punto targata DH202GN, telaio ZFA18800000983140;

autovettura Renault Master targata BV362JS, telaio VF1JDAGD524493200;

autocarro Ford Transit targato AH990KW, telaio WF0LXXGBVLSM55691;

- ai fini delle annotazioni nel repertorio notarile e delle spese del presente atto, mi dichiarano che la somma di capitale e riserve della società incorporata, è pari ad Euro 112.800,00 (centododicimilaottocento);

- avendo ricevuto l'informativa da me notaio, autorizzano la conservazione ed il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli uffici competenti (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, *codice in materia di protezione dei dati personali*).

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società incorporante.

Io notaio ho letto quest'atto ai componenti, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrivono alle ore quindici e trenta minuti.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su nove pagine di tre fogli.

F.to Marco Zanchi - Paride Sorzi

F.to Guido De Rosa Notaio L.S.